



San Marino, 23 febbraio 2024/1723 d.f.R.
Prot. n° **20070/2024**

Spett.le
**UFFICIO GESTIONE RISORSE
AMBIENTALI ED AGRICOLE**

**AGLI OPERATORI AGRICOLI
INTERESSATI**

= SEDE =

Oggetto: **Premio Produzione Coltivazioni – Art. 39 Legge 20 settembre 1989 n. 96
Esercizio finanziario 2024**

La Commissione Risorse Ambientali ed Agricole, nella seduta del 22 febbraio 2024, ha deliberato di riconoscere un premio complessivo di **€ 145.000,00**, da ripartirsi come di seguito indicato.

Coltivazioni interessate: grano tenero, grano duro, orzo, avena, mais, sorgo, fava, favino, girasole, pisello proteico, colture annuali avvicendate, impianti foraggeri (essenze annuali), colture portaseme (ad esempio: cipolla, carota, ravanella, bietola, cavolo, lattuga.),essenze officinali, orti di almeno 3.000 mq di superficie investiti a colture ortive per la produzione di ortaggi.

Aventi Diritto: Operatori agricoli muniti di regolare licenza di cui agli artt. 2 e 3 della Legge 20 Settembre 1989 n° 96.

Pensionati agricoli e conduttori di aziende in economia part-time: per le superfici di terreno condotte in proprietà, in affitto o con titolo d'uso legalmente riconosciuto, ovvero coltivate nell'ambito della conduzione familiare fino al 2° grado di parentela o affinità.

Il premio sarà calcolato dall'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (UGRAA) ripartendo lo stanziamento complessivo tra gli aventi diritto in base alle loro superficie coltivate, applicando il rapporto 2:1 (due a uno) tra operatori agricoli muniti di regolare licenza di cui agli articoli 2 e 3 della Legge n° 96/1989 e pensionati agricoli / conduttori di aziende in economia part-time, in maniera tale che il premio unitario riconosciuto per ettaro di spettanza dei primi (titolari di licenza) sia doppio rispetto al premio unitario riconosciuto per ettaro di spettanza dei secondi (operatori agricoli non titolari di licenza).

Per il calcolo delle superfici coltivate faranno fede gli ettari desunti dalla Denuncia Coltivazioni 2024 presentata dagli aventi diritto e controllata dall'UGRAA.

I terreni devono essere ubicati esclusivamente all'interno della Repubblica di San Marino.

Limite alla *monosuccessione* al fine del riconoscimento del premio di produzione: anni 3.
Si precisa che anche il 3° anno di monosuccessione rientra nell'ottenimento del premio, che per monosuccessione si intende l'avvicendamento nel corso degli anni della stessa coltura nello stesso terreno e che l'avvicendamento di un cereale vernino con altro cereale vernino (es. grano – orzo o orzo - grano) è considerato "ristoppio", quindi avvicendamento della stessa specie su se stessa.



In caso di inadeguata regimazione delle acque di scorrimento superficiali la Commissione può non riconoscere il premio, così come disposto e deliberato nella seduta del 14/04/2016 (delibera prot. n° 41173/2016).

Si fa obbligo a tutti i conduttori di mietitrebbiatrice autorizzati di consegnare entro il 31/10/2024 le bolle di trebbiatura controfirmate dagli operatori agricoli.

Modalità di richiesta per colture portaseme:

- * Dichiarazione superficie investita in sede di Denuncia Coltivazioni, come da delibera CRAA del 12/03/2002, con presentazione di bolla di acquisto bulbi o materiale di propagazione.
- * Presentazione bolla di trebbiatura o copia fattura vendita semi o materiale di propagazione e contratto con le ditte sementiere.

Il capitolo di bilancio su cui imputare gli oneri è il seguente:
2-5 6735 "Finanziamento Legge 20/09/1989 n° 96 contributi e premi".

Stefano Canti
Presidente